



COMUNE DI BAGNARA CALABRIA

(Citta' Metropolitana di Reggio Calabria)

C.so Vittorio Emanuele II - Tel. 0966 374011 - Fax 0966 371454

www.comunebagnara.it - protocollo@pec.comunebagnara.it



Prot. uscita N°

582

Prot. interno N°

Data - 9 GEN. 2021

Fascicolo N°



ORIGINALE

Ordinanza N. 47

In data 09/01/2021

OGGETTO: Revoca Ordinanza Sindacale n. 31 del 05.01.2021 di sospensione dell'attività didattica per la scuola dell'infanzia dal 07.01.2021 al 15.01.2021 emessa in deroga all'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 1 del 05.01.2021 in tutti i plessi di pertinenza dell'istituto Comprensivo Scolastico "Ugo Foscolo" di Bagnara Calabria.

IL SINDACO

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 1 del 05.01.2021 recante "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni relative alla sospensione delle attività scolastiche in presenza sul territorio regionale e proroga dell'Ordinanza n. 98/2020";

Vista la propria Ordinanza n. 31 del 05.01.2021 con la quale è stata disposta la sospensione dell'attività didattica per la scuola dell'infanzia dal 07.01.2021 fino al 15.01.2021, in deroga all'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 1 del 05.01.2021 in tutti i plessi di pertinenza dell'istituto Comprensivo Scolastico "Ugo Foscolo" di Bagnara Calabria.

Vista il Decreto del Tar della Calabria n. 2 dell'08.01.2021 con il quale ha accolto la richiesta di sospensione urgente dell'efficacia del provvedimento emesso dal Presidente facente funzione della Regione Calabria per le scuole primarie e secondarie di primo grado (quindi elementari e medie); mentre per le scuole secondarie di secondo grado (superiori) la decisione è stata rimandata al 10 febbraio 2021;

Atteso che tra le motivazioni della sospensiva – si legge - secondo i giudici amministrativi, c'è un rilevante pregiudizio a carico del diritto all'istruzione ricadente sui minori compresi nelle fasce di età riconducibili all'istruzione elementare e media, non compensabile col ricorso alla didattica a distanza.

Atteso che l'adozione di norme giuridiche di rango primario quali sono i decreti ministeriali, si pone tra gli obiettivi anche quello di bilanciare l'interesse della salute, dell'istruzione e quello dello svolgimento della personalità dei minori e degli adolescenti in un contesto di socialità e che peraltro, come ammesso nello

stesso atto impugnato - si legge nel dispositivo - non vede la scuola come luogo al cui interno esista un forte rischio di contagio».

VISTI gli articoli 32 e 117 della Costituzione;

VISTO il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n.248 del 07 ottobre 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, con il quale sono stati, tra l'altro, prorogati al 31 gennaio 2021 i termini di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.74 e al decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché' del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»" pubblicato nella GU Serie Generale n.301 del 03 dicembre 2020;

Visto il Decreto Legge 2 dicembre 2020 n.158 "Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19" pubblicato nella GU Serie Generale n.299 del 02 dicembre 2020, in vigore dal 3 dicembre 2020;

Visto il Decreto Legge 18 dicembre 2020 n.172 "Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19" pubblicato nella GU Serie Generale n.313 del 18 dicembre 2020;

Viste tutte le vigenti Ordinanze del Presidente della Regione, emanate ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica per l'emergenza COVID-19 e tutti i decreti legge precedenti emanati in materia CODIV 19; ;

Ritenuto che l'attuale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, impone l'assunzione immediata di ogni misura utile al contenimento e alla gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni ed indirizzi operativi univoci per fronteggiare possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

Dato atto che questo Ente ha provveduto ad adottare numerose ordinanze sindacali in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica



da COVID-19, avuto riguardo all'assunzione di provvedimenti atti ad incrementare il tracciamento dell'infezione e dunque ogni azione utile alla prevenzione;

Visto che con atto Deliberativo della G.M. n. 160 del 03.11.2020 è stato attivato l'ufficio denominato "Ufficio Anticovid-19" con il compito di mettere in atto le azioni di coordinamento, prevenzione e gestione dell'attuale emergenza;

Atteso che con atto Deliberativo della G.M. n. 161 del 03.11.2020 è stato attivato il servizio di diagnostica finalizzato al tracciamento dell'infezione tramite effettuazione di tamponi rapidi;

Atteso che con atto Determinativo UOC 4 n. 95 del 11/11/2020 è stato affidato all'Associazione Croce Rossa Italiana incarico ad effettuare tamponi rapidi secondo le modalità operative comunali per la gestione dell'emergenza COVID 19;

Constatato che alla luce dell'attività di screening effettuata fino ad oggi, si è in presenza di un alto indice di diffusione del virus Covid-19 nel territorio comunale, i cui dati sono portati a conoscenza della popolazione e del quale ad oggi non si può conoscere l'effettiva entità;

Ravvisata pertanto, alla luce dei provvedimenti del TAR Calabria la necessità di revocare la proroga fino a giorno 15/01/2021 con la quale era stata disposta la sospensione dell'attività didattica per la scuola dell'infanzia, in deroga all'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 1 del 05.01.2021 in presenza, per tutti i plessi di pertinenza dell'Istituto Comprensivo "Ugo Foscolo";


Visto l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il quale prevede che, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

ORDINA

per le motivazioni in premessa citate e che quivi si intendono riportate, la revoca della propria Ordinanza n. 31 del 05.01.2021 e la ripresa a far data dall'11.01.2021 dell'attività didattica per la scuola dell'infanzia in tutti i plessi di pertinenza dell'istituto Comprensivo Scolastico "Ugo Foscolo" di Bagnara Calabria, nel rispetto di quanto disposto con Decreto del TAR Calabria n.2 dell'08.01.2021 con la quale ha accolto la richiesta di sospensione urgente dell'efficacia del provvedimento emesso dal Presidente facente funzione della Regione Calabria per le scuole primarie ed alle secondarie di primo grado (quindi elementari e medie); mentre per le scuole secondarie di secondo grado (superiori) la decisione è stata rimandata al 10 febbraio 2021;

DISPONE

che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio comunale, sul sito web e i canali social dell'Ente al fine di rendere massima diffusione della stessa. La stessa potrà essere aggiornata, qualora si rendesse necessario, a seguito di nuova valutazione circa la situazione emergenziale che si è venuta a creare nelle scuole



interessate o su diversa indicazione delle autorità sanitarie preposte.

Di trasmettere copia della presente ordinanza per le rispettive competenze:

- alla Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria
- all'Istituto Comprensivo Ugo Foscolo di Bagnara Calabria;
- alla locale stazione dei Carabinieri di Bagnara Calabria;
- all'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria;
- al Corpo Polizia Municipale di Bagnara Calabria;
- al Responsabile Ufficio Covid -19 dell'Ente;

Al Responsabile UOC 7 si demanda ogni incombenza relativa alla immediata apertura in tutti i plessi di pertinenza dell'istituto Comprensivo Scolastico "Ugo Foscolo" di Bagnara Calabria, relativamente alle scuole primarie ed alle secondarie di primo grado (quindi elementari e medie) ed alla scuole dell'infanzia;

Avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso al TAR entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'adozione del presente provvedimento.

Dalla Residenza Municipale, li 09/01/2021



Il Sindaco
Frosina Gregorio